

DELIBERAZIONE 15 LUGLIO 2025

330/2025/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA NUOVA DEFINIZIONE DEI LOAD FREQUENCY CONTROL BLOCKS (LFC BLOCKS) PER L'AREA SINCRONA CONTINENTAL EUROPE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/1485 (SO GL)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1348^a riunione del 15 luglio 2025

VISTI:

- la Direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: Direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER), come emendato dal Regolamento (UE) 2019/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: Regolamento 2024/1747);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943), come emendato dal Regolamento 2024/1747;
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL), come emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 13 settembre 2018, 450/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 450/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2022, 136/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 136/2022/R/eel);
- il documento *"All TSOs' proposal for the determination of LFC blocks for the Synchronous Area Continental Europe in accordance with Article 141(2) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline*

on electricity transmission system operation” allegato alla deliberazione 450/2018/R/eel;

- il documento “*Determination of LFC blocks for the Synchronous Area Continental Europe*” allegato alla deliberazione 136/2022/R/eel;
- il documento “*Determination of LFC blocks for the Synchronous Area Continental Europe*” del 26 novembre 2024;
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 23 gennaio 2025, prot. Autorità 4668 del 24 gennaio 2025 (di seguito: comunicazione 23 gennaio 2025);
- la comunicazione del 13 giugno 2025 inviata dall’autorità di regolazione della Lettonia per conto di tutte le autorità di regolazione dell’area sincrona *Continental Europe* (di seguito: comunicazione area sincrona *Continental Europe*).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento SO GL definisce i criteri generali cui i TSO dell’Unione Europea devono conformarsi ai fini della regolazione di frequenza e potenza del sistema elettrico europeo; in tale contesto è prevista una regolazione gerarchica in cui ciascuna area sincrona risulta suddivisa in *Load Frequency Control Blocks* (di seguito: *LFC Blocks*), ognuno dei quali può essere composto da una o più *Load Frequency Control Areas* (di seguito: *LFC Areas*), a loro volta articolate in una o più *Monitoring Areas*;
- le responsabilità dei TSO cambiano a seconda del livello della struttura gerarchica e in particolare:
 - a livello di *Monitoring Area* i TSO devono monitorare lo scambio di energia in tempo reale con le *Monitoring Areas* confinanti;
 - a livello di *LFC Area* i TSO devono assicurare il bilanciamento tramite la regolazione secondaria di frequenza (un unico regolatore per *Load Frequency Control Area*) nel rispetto delle prestazioni concordate a livello di area stessa;
 - a livello di *LFC Block* i TSO devono dimensionare la *Frequency Restoration Reserve* e la *Replacement Reserve* nel rispetto delle disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 157 e 160 del Regolamento SO GL e garantire che l’andamento della frequenza rispetti gli obiettivi operativi concordati a livello di blocco stesso;
- la definizione degli *LFC Blocks* e la loro suddivisione in *LFC Areas* e in *Monitoring Areas* per ciascuna area sincrona è proposta dai TSO dell’area sincrona ai sensi dell’articolo 141(2) del Regolamento SO GL e sottoposta all’approvazione delle autorità di regolazione dell’area sincrona stessa ai sensi dell’articolo 6(3), lettera g), del Regolamento stesso;
- l’articolo 6(7) del Regolamento SO GL prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima autorità di regolazione interessata;
- l’articolo 6(8) del Regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui

all'articolo 6(7), entro sei mesi ACER adotti una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942;

- l'articolo 6(1) del Regolamento SO GL prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando i rispettivi TSO.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per l'area sincrona *Continental Europe*, la prima proposta di definizione degli *LFC Blocks* è stata approvata dalle competenti autorità di regolazione il 24 agosto 2018 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 450/2018/R/eel); essa, in particolare, prevedeva l'individuazione di un *LFC Block* per ciascun TSO fatta eccezione per:
 - i TSO di Slovenia e Croazia che erano inseriti in un unico blocco con la Bosnia Erzegovina; il blocco era poi suddiviso in tre distinte *LFC areas*, una per ciascun TSO;
 - i quattro TSO tedeschi che erano inseriti in un unico blocco con il TSO del Lussemburgo e il TSO della Danimarca (per la parte occidentale della nazione, connessa in modo sincrono con l'Europa Continentale); ogni TSO costituiva una *Monitoring Area* distinta, mentre lato *LFC Area*, il TSO danese e il TSO tedesco Tennet DE da un lato, e il TSO lussemburghese e il TSO tedesco Amprion dall'altro, operavano congiuntamente;
- nel corso del 2021 i TSO dell'area sincrona *Continental Europe* hanno finalizzato una nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* con l'intento di suddividere la *LFC Area* composta dal TSO danese e dal TSO tedesco Tennet DE in due *LFC Areas* distinte;
- la nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* è stata approvata dalle competenti autorità di regolazione l'11 febbraio 2022 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 136/2022/R/eel);
- nel corso del 2024, in previsione della sincronizzazione dell'area sincrona *Baltic* con l'area sincrona *Continental Europe* prevista per il 9 febbraio 2025, i TSO delle due aree sincrone hanno finalizzato una nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* con l'intento di inserire uno specifico *LFC Block* dedicato ai paesi Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), articolato in tre distinte *LFC Areas*, una per ciascun TSO; la nuova configurazione degli *LFC Block* risultante dalla proposta avrebbe dovuto trovare implementazione entro due mesi dall'approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione; tuttavia nei fatti essa è diventata operativa già il 9 febbraio 2025, con la sincronizzazione dell'area sincrona *Baltic* con l'area sincrona *Continental Europe*;
- la nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* è stata inviata all'Autorità da Terna con la comunicazione 23 gennaio 2025;
- la data di ricevimento della nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata è

il 27 febbraio 2025; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR sono tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro il 27 agosto 2025;

- la nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* è stata discussa dalle autorità di regolazione (incluse quelle dei paesi baltici in quanto parte integrante dell'area sincrona *Continental Europe* a seguito della sincronizzazione) nell'ambito di un gruppo di lavoro appositamente costituito; il documento è stato analizzato con i TSO della regione e si è concordato di approvarlo come consentito dall'articolo 6(1) del Regolamento SO GL;
- in particolare le competenti autorità di regolazione hanno preso atto che la nuova configurazione è entrata in operatività il giorno stesso della sincronizzazione dell'area sincrona *Baltic* (ossia il 9 febbraio 2025), pur senza una approvazione formale ai sensi del Regolamento SO GL: tale situazione era tuttavia inevitabile in quanto l'operatività della nuova configurazione degli *LFC Blocks* era di fondamentale importanza per assicurare un efficiente processo di regolazione di frequenza e potenza, mentre una approvazione formale non poteva essere decisa antecedentemente alla data della sincronizzazione dato che alcune autorità di regolazione, a tale data, non avevano ancora ricevuto la proposta;
- l'11 giugno 2025 tramite votazione elettronica, il gruppo di lavoro delle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* all'unanimità ha approvato la nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe*;
- l'esito della decisione è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione area sincrona *Continental Europe*, inviata dall'autorità di regolazione della Lettonia per conto di tutte le autorità di regolazione dell'area sincrona;
- la decisione assunta nell'ambito del gruppo di lavoro delle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* ha conseguentemente escluso la necessità di una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 6(8) del Regolamento SO GL.

RITENUTO CHE:

- la nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* sia coerente con le disposizioni previste dal Regolamento SO GL in materia di struttura gerarchica per la regolazione di frequenza e potenza;
- come altresì precisato dalle competenti autorità di regolazione in sede di approvazione della nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe*, l'operatività anticipata dal 9 febbraio 2025 della nuova configurazione, pur in assenza di una approvazione formale, fosse inevitabile per assicurare continuità nel processo di regolazione di frequenza e potenza;
- sia, pertanto, opportuno approvare la suddetta proposta, ai sensi dell'articolo 6(7) del Regolamento SO GL, conformemente al risultato della votazione elettronica espressa da tutte le Autorità di regolazione interessate in data 11 giugno 2025 di cui alla comunicazione area sincrona *Continental Europe*

DELIBERA

1. di approvare la nuova proposta di definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* nella versione allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di richiedere a Terna S.p.A., in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la nuova definizione degli *LFC Blocks* per l'area sincrona *Continental Europe* come approvata;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e ad ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini